

DETERMINAZIONE N. 507 DEL 26 SETTEMBRE 2025

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 9 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario (ex Area C – livello economico C1) con formazione contabile nel ruolo del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 settembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato in data 13 novembre 2024 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell’AGEA, di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 2024;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 15 gennaio 2025 di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 gennaio 2025;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto interministeriale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 20 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025;

VISTA la deliberazione del Direttore AGEA n. 74 del 9 dicembre 2024, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Pace l’incarico dirigenziale di livello generale denominato “Direzione Amministrazione”, per la durata di tre anni, a decorrere dall’11 dicembre 2024;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante

“*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35, comma 3;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il “*Regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, inerente al “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 7, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto “*Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021, adottato di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante *“modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazioni tra classi delle lauree triennali ex decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree ex decreto n. 270 del 2004;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 relativo al *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002 n. 148”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai*

pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in materia di *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (articolo 678, comma 9, e articolo 1014) ai sensi del quale il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, *“Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 3- sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale ha introdotto all’art. 2 la *“Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni”* e ha previsto che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali avvenga *“mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato “Portale”, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale *“Al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 3, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”*;

CONSIDERATO che dalla ricognizione del personale di ruolo dell’Agenzia, alla data del 31 dicembre 2024, nell’Area dei Funzionari la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 50,90 per cento, mentre quella del genere femminile è pari al 49,10 per cento e che, pertanto, essendo il differenziale tra i generi inferiore al 30 per cento, non si darà luogo all’applicazione del titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato per la presente procedura concorsuale;

VISTA la deliberazione del Direttore AGEA n. 20 del 28 marzo 2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, che ricomprende, fra l’altro, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il medesimo triennio, successivamente aggiornato con deliberazione del Direttore AGEA n. 48 del 16 luglio 2025;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle*

Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e in particolare la facoltà prevista dall'art. 3, comma 8;

VISTO l'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, il quale ha stabilito l'incorporazione di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

TENUTO CONTO che, nelle more del completamento della procedura di incorporazione di SIN S.p.A., l'AGEA ha comunque acquisito e sta svolgendo le molteplici funzioni proprie della società incorporata;

CONSIDERATO che il comma 10-ter dell'art. 9-quater sopra citato, introdotto dall'art. 11, comma 3-octies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ha stabilito che *"Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche un contingente di personale non dirigenziale, di cui tredici unità nell'area dei funzionari, in incremento rispetto alla dotazione organica"*;

CONSIDERATO che le funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione della società SIN S.p.A. e la necessità di rafforzare la struttura amministrativa dell'Agenzia richiedono l'urgente acquisizione di personale non dirigenziale;

RITENUTO pertanto di dover pertanto procedere, in assenza di graduatorie vigenti per le funzioni di interesse, all'emanazione di un bando di concorso per il reclutamento di complessivi n. 9 funzionari con formazione contabile nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, svolgendo la procedura concorsuale anche secondo modalità che diano particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini, come previsto dal vigente testo dell'art. 35-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

Articolo 1 - Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 9 posti di funzionario con formazione contabile da inquadrare nei ruoli del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale dei ruoli dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, appartenente all'Area degli assistenti (ex Area B) e in possesso del titolo di studio di cui al successivo articolo 2 del bando.
3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 5.

4. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o status equiparato ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 165/2001;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) idoneità fisica all'impiego cui il concorso si riferisce. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
 - d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
 - e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - laurea di primo livello (L) in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); ovvero titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente;
 - laurea magistrale (LM) in Finanza (LM-16); Scienze dell'economia (LM-56); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Scienze economico-aziendali (LM-77); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); ovvero altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente;
 - diploma di laurea (DL), cd. "vecchio ordinamento", di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche e magistrali secondo la tabella allegata al decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante "*Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*".
2. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare al presente concorso. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza

di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/>.

3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.
4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo articolo 4.

Articolo 3 - Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, di mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove concorsuali, l'esclusione dal concorso.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. Con avviso pubblicato sul Portale del Reclutamento "inPA" sarà data notizia dell'emanazione del presente bando che, in versione integrale, sarà consultabile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, nonché sul sito ufficiale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo <https://www.agea.gov.it/portale-agea>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del *format* di candidatura sul

Portale “*inPA*”, disponibile all’indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale del Reclutamento “*inPA*”. Il suddetto termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l’invio online delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “*inPA*”. Il medesimo portale, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, in modo inderogabile, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo.
4. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “*inPA*”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato al tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
5. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 10,00 (euro dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “*inPA*”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione

1. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda disponibile sul portale “*inPA*” – tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti, che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del sopra richiamato decreto, quanto segue:
 - a) il cognome e il nome;
 - b) la data e il luogo di nascita;

- c) il codice fiscale;
- d) il possesso della cittadinanza italiana o status equiparato ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 165/2001;
- e) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e obbligatoriamente il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- f) il godimento dei diritti civili e politici;
- g) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;
- j) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- k) di non avere riportato condanne penali per reati diversi da quelli indicati al precedente punto *h*), nonché di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- l) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato a cura dell'amministrazione;
- m) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;
- n) il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e), del presente bando;
- o) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nel precedente articolo 2, comma 2 del presente bando;
- p) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
- q) l'indicazione dell'eventuale titolarità della riserva di cui al precedente articolo 1 del presente bando;
- r) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso il successivo articolo 19 (Informativa sul

trattamento dei dati personali).

2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando.
3. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità, che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifica fattispecie. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "*inPA*" durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente bando, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.
5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza, che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "*inPA*" durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Agenzia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
6. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento possono dichiarare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. Qualora la gravidanza o lo stato di allattamento superassero successivamente alla scadenza del termine di partecipazione al concorso, le candidate possono darne comunicazione all'ufficio del responsabile unico del procedimento,

individuato dall'articolo 17 del presente bando di concorso.

7. L'Agenzia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
9. L'Agenzia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato, quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
11. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della Guida alla compilazione della domanda pubblicata in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "*inPA*". Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
12. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove scritte, della prova orale, nonché i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "*inPA*" e sul sito <https://www.agea.gov.it/portale-agea>. Data e luogo di svolgimento delle prove scritte e della prova orale sono resi disponibili sul Portale "*inPA*" e sul sito istituzionale dell'Ente sopra riportato almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

1. Con determinazione del Direttore Amministrazione sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. Tale provvedimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul Portale "*inPA*", nonché sul sito istituzionale dell'AGEA all'indirizzo <https://www.agea.gov.it/portale-agea>.

3. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potrà essere integrata da componenti esperti in lingua inglese, in informatica nonché da esperti specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e stile comportamentale.
4. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 7 – Prova preselettiva

1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo articolo 9 del presente Bando, oltre a quesiti a carattere logico-deduttivo e di ragionamento critico-verbale.
2. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura può avvalersi, per l’espletamento delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. I candidati avranno a disposizione sessanta minuti per la soluzione di n. 40 (quaranta) quesiti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.
4. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate.
5. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale “*inPA*” nonché sul sito internet dell’AGEA <https://www.agea.gov.it/portale-agea> è reso noto il calendario con giorno, ora e luogo e modalità di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. In esito alla prova preselettiva è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a venti volte il numero di posti messi a concorso. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi

per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del codice fiscale, nonché della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 4, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso, ferme restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e quelle apposite per le candidate in stato di gravidanza o allattamento. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l'eventuale irregolarità della domanda stessa.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato e allegato al verbale della commissione esaminatrice apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA". Ciascun candidato potrà verificare il punteggio conseguito e accedere al proprio elaborato secondo le modalità che saranno pubblicate sul Portale "inPA".
11. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
12. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
13. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte ed il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove è effettuato attraverso il Portale "inPA", sul sito <https://www.agea.gov.it/portale-agea>, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Articolo 8 – Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove sono valutate in trentesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a 21/30. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 21/30. I candidati, che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 7, sono ammessi a sostenere le prove scritte.
2. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Articolo 9 - Prove scritte

1. Le due prove scritte, di cui la prima a contenuto teorico a risposta aperta, volta ad accertare le conoscenze tecniche e analitiche e la seconda incentrata sulla risoluzione di un caso, verteranno su uno o più dei seguenti argomenti:
 - economia ed organizzazione aziendale;
 - diritto amministrativo e disciplina della PA;
 - contabilità di Stato e degli enti pubblici;
 - contabilità economico-patrimoniale, con conoscenza degli standard contabili nazionali OIC e internazionali per il settore pubblico;
 - diritto dell'Unione europea;
 - pianificazione e controllo di gestione;
 - elementi di economia pubblica;
 - Politica Agricola Comune e funzionamento dell'AGEA.
2. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti, definendo la loro durata; la Commissione può, altresì, definire la lunghezza massima degli elaborati espressa in numero di righe.
La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione del compito della prima prova scritta abbia attribuito all'elaborato un punteggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede alla correzione della seconda prova. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30.
3. L'assenza, anche da una sola delle prove scritte, comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
4. Ulteriori istruzioni operative potranno essere comunicate nei dieci giorni antecedenti alla data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e sul Portale del Reclutamento "inPA". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti della ricevuta di presentazione della domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
7. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, ivi compresi codici o raccolte normative, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Prova orale

1. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato nonché la sua attitudine all'espletamento delle funzioni previste dalla relativa famiglia professionale, consiste:
 - in un colloquio sulle materie previste per le prove scritte, individuate dalla Commissione;
 - nella verifica della conoscenza della lingua straniera attraverso la traduzione all'impronta di un brano in lingua inglese;
 - nella verifica della conoscenza di elementi di informatica, con riferimento ai più comuni pacchetti applicativi.

La prova orale mira, inoltre, ad accertare le seguenti competenze trasversali:

- capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti;
 - capacità organizzative con specifico riferimento a soluzione dei problemi, orientamento al risultato, lavoro di gruppo, abilità comunicative nelle relazioni interne ed esterne, orientamento al risultato e gestione del tempo.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti.

4. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale “*inPA*”, sul sito <https://www.agea.gov.it/portale-agea> nonché con comunicazione individuale all’indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni solari prima dell’inizio della prova orale è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d’esame.
6. L’Amministrazione assicura la partecipazione alla prova orale, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento. A tal fine, l’Amministrazione può prevedere lo svolgimento di prove asincrone mediante videoconferenza per le candidate in stato di gravidanza o impossibilitate a causa dell’allattamento, ovvero rideterminare il calendario per lo svolgimento della prova orale. In caso di rideterminazione del calendario delle prove orali, le prove devono espletarsi compatibilmente entro i termini di conclusione della presente procedura concorsuale.
7. Per i fini di cui al comma precedente, le candidate interessate possono presentare apposita istanza per richiedere le misure indicate al presente articolo, allegando la documentazione medica all’uopo necessaria attestante lo stato di gravidanza, ovvero, per le candidate impossibilitate a causa dell’allattamento, apposita autodichiarazione relativa alla condizione medesima.
8. Le istanze e le comunicazioni relative al presente articolo devono pervenire all’ufficio del responsabile del procedimento, individuato all’articolo 17 del presente bando, entro e non oltre tre giorni prima dalla data di svolgimento della prova orale per le candidate interessate. L’Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze tardive, incomplete, non correttamente formate secondo quanto previsto dal presente articolo, ovvero prive della documentazione dimostrativa dello stato di impossibilità per la partecipazione alle prove orali.
9. L’Amministrazione assicura la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento, nonché adeguate misure di carattere organizzativo per salvaguardare la partecipazione alle prove concorsuali delle candidate in stato di gravidanza o impossibilitate a causa dell’allattamento.
10. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 11 - Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è ottenuto sommando il punteggio ottenuto nelle prove scritte, come stabilito all'articolo 9, alla votazione conseguita nella prova orale.

Articolo 12 – Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli di riserva e di preferenza

1. I candidati inclusi nella graduatoria di merito devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo articolo 13, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it.
2. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
3. Non sono valutati titoli di riserva e di preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto nel bando.
4. L'Agenzia si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 13 - Titoli di preferenza e riserva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo

prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 14 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.
6. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Articolo 14 - *Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale*

1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria finale è approvata con determinazione della Direzione Amministrazione ed è pubblicata attraverso il Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo <https://www.agea.gov.it/portale-agea>.

3. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 15 - Assunzione in servizio

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. L'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dell'Area dei Funzionari di cui all'Allegato A del Contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali.
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nella famiglia professionale di Funzionario amministrativo nei ruoli del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
4. Il trattamento giuridico ed economico connesso al rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Funzioni centrali.
5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
6. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha sede unica in Via Palestro, n. 81 - 00185 Roma.
7. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 16 - Presentazione dei documenti di rito

1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti in favore di particolari categorie.

Articolo 17 - Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio Risorse umane.

Articolo 18 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, a seconda dell'esito della procedura, per un periodo massimo di due anni salvo proroghe o eventuali contenziosi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio Risorse umane e alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione al concorso e, altresì, agli adempimenti

conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. I dati personali di cui sopra non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'Ufficio Risorse umane. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura concorsuale individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione e il Portale del Reclutamento "inPA".
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal sopra richiamato regolamento e comunque esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente in tema di tutela del lavoro. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20 – Termine e Responsabile del procedimento

1. Il termine presumibile di conclusione della presente procedura è stimato in sei mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell'Agenzia incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è l'Ufficio Risorse umane, Via Palestro, 81 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Articolo 21 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alle norme sul reclutamento dell'Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.

2. Nel caso in cui, nel corso dell'iter della selezione, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
3. L'Amministrazione si riserva in qualunque momento, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza.
4. Il presente avviso di procedura concorsuale costituisce *lex specialis* della procedura e, pertanto, la partecipazione al concorso comporta, senza riserva alcuna, l'accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

IL DIRETTORE

Francesca Pace